Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 78

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 27 marzo 1964 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica con Suo decreto del 18 febbraio 1964, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della Commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile ai Comuni ed alle persone sottoelencate, in riconoscimento delle coraggiose azioni compiute nel luogo e nel giorno a fianco di ciascuno indicate.

Medaglia d'oro

Alla memoria di **SACCOMAN Romeo,** il 5 maggio 1963 in Venezia.

Nel disperato tentativo di salvare due persone avventuratesi sui binari al sopraggiungere di un treno, trovava, travolto con loro, eroica morte. Nobile esempio di generoso altruismo, spinto fino all'olocausto della propria vita.

Medaglie d'argento

PACE Gaetano, appuntato dei carabinieri, il 20 dicembre 1962 in Satriano (Catanzaro).

Di sera, libero dal servizio, interveniva da solo, prontamente, per sedare una violenta rissa. Nel tradurre in caserma i più facinorosi, veniva improvvisamente colpito più volte al viso, con un coltello, da uno di essi. Senza far uso della pistola, riusciva, attraverso una dura colluttazione, a ridurre all'impotenza l'aggressore e ad assicurarlo alla giustizia. Il nobile intervento testimonia ammirevole sprezzo del pericolo ed elevato senso del dovere.

BIASIO Giuseppe, il 28 gennaio 1963 in Piazzola sul Brenta (Padova).

Nonostante altro generoso avesse dovuto desistere, per principio di congelamento, dal tentativo, non esitava, con cosciente sprezzo del pericolo, a tuffarsi nelle profonde e gelide acque di un canale, per soccorrere un uomo precipitatovi a bordo di un'autovettura. Raggiunto il mezzo riusciva, dopo estenuanti sforzi, ad infrangere un vetro e a sorreggere il capo dello sventurato al livello dell'acqua, fintantochè, con il provvido intervento di altri volenterosi, si poteva aprire lo sportello ed estrarre salvo il malcapitato dalla vettura.

MORCIANO Teodoro, Ispettore superiore dei vigili del fuoco, il 9 febbraio 1963 in Castelluccio di Norcia (Perugia).

Si offriva volontariamente, come pilota di elicottero, per prestare soccorso alla popolazione di una zona di montagna, bloccata dalla neve, e operava efficacemente in condizioni atmosferiche proibitive, fra immani difficoltà di decollo e di atterraggio. Ribaltatosi ed incendiatosi — al terzo viaggio di soccorso — l'apparecchio, riportava gravissime ustioni e, ciononostante, si prodigava per sottrarre alle fiamme un compagno di volo. Mirabile esempio di generoso altruismo ed alto senso del dovere.

D'AGOSTINO Pasquale, guardia di pubblica sicurezza, il 15 aprile 1963 in Frattamaggiore (Napoli).

Al sopraggiungere di un rapido, si lanciava fulmineamente in soccorso di un ragazzo che, attraversando i binari, era caduto, preso dal panico, tra le rotaie. Afferratolo e strettolo a sè, rotolava con lui nella sede ferroviaria e riusciva, nell'attimo stesso in cui il convoglio transitava a forte velocità, a raggiungere lo stretto spazio tra la rotaia ed il marciapiede. Nel nobile intervento, felicemente riuscito, dava prova di cosciente sprezzo del pericolo e di eccezionale spirito di altruismo.

Alla memoria di **FERRETTI Palmira,** il 22 giugno 1963 in Moldolfo (Pesaro).

Con generoso impulso e cosciente sprezzo del pericolo, non esitava a tuffarsi nelle profonde acque di un laghetto, per soccorrere due bambine in procinto di annegare. Inesperta del nuoto, perdeva, nel nobile intervento, la giovane vita, insieme ad una delle bambine che aveva eroicamente tentato di salvare.

MILAZZO Salvatore, appuntato di pubblica sicurezza, il 14 agosto 1963 in Palermo.

Arditamente affrontava un cavallo imbizzarrito che, trainando una vettura occupata da una giovane donna e da una

bambina di pochi mesi, sbalzato il conducente, si era dato a folle corsa, tra il panico dei numerosi passanti, in un'affollata via cittadina. Afferrate le briglie, non abbandonava, benchè ferito, la presa e riusciva al fine, dopo essere stato trascinato per oltre cento metri, ad immobilizzare l'animale. Il nobile intervento, che valeva a scongiurare gravi conseguenze, testimonia alto senso del dovere ed encomiabile sprezzo del pericolo.

Medaglie di bronzo

Comune di CASTEL DI SANGRO (L'Aquila), dall'ottobre 1943 al maggio 1944.
Resisteva impavidamente ai bombardamenti ed alle vessazioni del nemico invasore, subendo dure perdite di vite umane e di beni materiali.

Comune di CANTIANO (Pesaro), periodo bellico 1943-45.
Sempre mantenendo intatta la sua fede negli ideali di Libertà e di Patria, sopportava, durante l'ultimo conflitto bellico, gravi perdite di uomini e di cose, offrendo un generoso contributo alla lotta per la liberazione d'Italia.

SEVESO prof. Ubaldo, il 26 marzo 1962 in Noci (Bari).
In occasione di un incendio sviluppatosi nei locali dell'impianto di riscaldamento di una scuola elementare, faceva, con prontezza, ordinatamente evacuare alunni ed insegnanti; portatosi, quindi, nella sede dell'impianto in preda alle fiamme ed al fumo, riusciva, con grave rischio personale, a staccare i contatti tra il serbatoio ed il bruciatore della nafta. L'intervento coraggioso e tempestivo scongiurava gravi conseguenze.

Alla memoria di **PALA Mario,** il 31 maggio 1962 in Galluccio (Caserta).
Perdeva la giovane vita nel vano tentativo di prestare soccorso ad un compagno in procinto di annegare nelle profonde acque di un lago artificiale.

DI MAIO Giuseppe, vice brigadiere degli agenti di custodia, il 15 agosto 1962 in Trapani.
Con intervento pronto e coraggioso, dando prova di encomiabile spirito di altruismo, salvava da sicura morte una bambina, accidentalmente caduta nelle profonde acque del mare.

MORETTI Marcello, brigadiere dei carabinieri, l'8 novembre 1962 in Viù (Torino).
In occasione di un violento nubifragio, che provocava frane, allagamenti e crolli, accorreva prontamente — sebbene in licenza — dove maggiore era il pericolo e, con alto senso del dovere, organizzava e dirigeva le operazioni di salvataggio di persone e cose. Venuto a conoscenza che, in una casa invasa dalle acque, un vecchio invalido stava per annegare, si portava immediatamente sul posto e, penetrato nell'abitazione, riusciva, dopo notevoli, rischiosi sforzi, a trarre in salvo il malcapitato.

IPPONI Marino, il 12 novembre 1962 in Firenze.
Arditamente affrontava ed immobilizzava un cavallo imbizzarrito che, trainando un calesse privo di conducente, si era dato a corsa sfrenata lungo un'affollata strada cittadina, con grave rischio per la pubblica incolumità.

TALAMONTI Diego, vigile urbano, il 14 novembre 1962 in Roma.
In occasione di un violento nubifragio, si prodigava, con encomiabile spirito di altruismo, nell'opera di soccorso di numerose persone in pericolo, a causa dello straripamento di un torrente, e riusciva, in particolare, a salvare un uomo rimasto bloccato all'interno di un'autovettura, circondata dalle acque.

PARODI Stefano, vigile urbano, il 19 novembre 1962 in Varazze (Savona).
Con prontezza e coraggio, si lanciava in soccorso di un vecchio in procinto di essere investito da un treno in arrivo, riuscendo, con rischio personale, a trarlo in salvo. Nel nobile intervento, urtato dal locomotore del convoglio, riportava contusioni.

BOZZOLAN Livio, il 28 gennaio 1963 in Piazzola sul Brenta (Padova).
Si tuffava con coraggio nelle gelide e profonde acque di un canale, per soccorrere un uomo precipitatovi a bordo di un'autovettura, e contribuiva efficacemente al suo salvataggio.

CASOTTO Mario, il 28 gennaio 1963 in Piazzola sul Brenta (Padova).
Si tuffava con coraggio nelle gelide e profonde acque di un canale, per soccorrere un uomo precipitatovi a bordo di un'autovettura, e contribuiva efficacemente al suo salvataggio.

ULMA Giovanni, il 28 gennaio 1963 in Piazzola sul Brenta (Padova).
Visto un uomo precipitare, a bordo di un'autovettura, nelle profonde e gelide acque di un canale, si tuffava immediatamente per soccorrerlo, ma, colpito da un principio di congelamento, era costretto a desistere dal generoso tentativo.

RODA Nello, guardia di pubblica sicurezza, il 4 febbraio 1963 in Albenga (Savona).
In occasione di un incendio sviluppatosi nel deposito di gomme per auto di una stazione di servizio, conscio delle gravi conseguenze, accorreva prontamente e si prodigava, con sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere, nella difficile opera felicemente riuscita, di circoscrizione ed estinzione delle fiamme.

ZACCARDO Giuseppe, guardia di pubblica sicurezza, il 4 febbraio 1963 in Albenga (Savona).
In occasione di un incendio sviluppatosi nel deposito di gomme per auto di una stazione di servizio, accorreva prontamente, conscio delle gravi conseguenze, per circoscrivere le fiamme. Appreso che un uomo giaceva svenuto in un locale adiacente saturo di fumo, penetrava nell'ambiente e, dopo strenui sforzi, riusciva a trarre in salvo il malcapitato. Nel nobile intervento rimaneva anch'egli colpito da sintomi di asfissia.

PANUNZI Rinaldo, vigile del fuoco, il 9 febbraio 1963 in Castelluccio di Norcia (Perugia).
Animato da alto senso del dovere, si offriva, come meccanico di elicottero, per portare soccorso alla popolazione di una zona di montagna, bloccata dalla neve, e operava efficacemente in condizioni atmosferiche proibitive, fra immani difficoltà. Ribaltatosi ed incendiatosi — al terzo viaggio di soccorso — l'apparecchio, riportava gravi ustioni.

Alla memoria di **MISSENTI Renzo,** il 1° aprile 1963 in Venezia.
Nel mentre rientrava dal lavoro, con la propria fidanzata, procedendo in bicicletta, accortosi che il carico di un grosso automezzo stava per rovesciarsi ed investirli, riusciva, con spinta fulminea, ad allontanare la donna, rimanendo egli stesso travolto e ucciso.

ABRATE Teresio, l'8 aprile 1963 in Roma.
Scorte cinque persone in procinto di annegare nelle profonde e vorticose acque di un fiume, non esitava, benchè invalido, a tuffarsi per soccorrerle e, raggiunta a nuoto un'imbarcazione, riusciva dopo strenui sforzi, coadiuvato da altro generoso, a trarre alla riva quattro dei malcapitati.

BECCANTI Alessandro, l'8 aprile 1963 in Roma.
Scorto un uomo che, annaspando nelle fredde acque di un fiume, era in procinto di annegare, senza frapporre indugi si tuffava generosamente in suo soccorso, riuscendo a trarlo in salvo alla riva.

RUFFINI Mario, il 29 aprile 1963 in Venezia.
Con generoso impulso, si tuffava, completamente vestito, nelle profonde acque di un canale, per soccorrere un bambino in procinto di annegare, e riusciva, lottando con la forte corrente e dopo notevoli sforzi, a trarlo in salvo alla riva.

FIANDACA Giuseppe, il 14 maggio 1963 in Ospedaletti (Imperia).
Visti due coniugi in procinto di annegare nelle agitate e profonde acque del mare, si tuffava, fattosi legare con una fune, per soccorrerli e, lottando contro le onde, riusciva, dopo notevoli sforzi, a raggiungerli e a trarli a riva. Il nobile intervento valeva a salvare la vita ad uno degli sventurati, mentre l'altro, purtroppo, decedeva durante il trasporto all'ospedale.

PICCATTO Giacomo, il 23 maggio 1963 in Castagnole Lanze (Asti).
Con generoso slancio e sprezzo del pericolo, si calava, fattosi legare con una corda, in uno stretto e profondo pozzo, riuscendo a trarre in salvo una donna, ivi gettatasi a scopo suicida.

BERTOLIN Marisa in Valentini, il 30 maggio 1963 in Stra (Venezia).
Con prontezza e coraggio — dando prova di encomiabile spirito di altruismo — si tuffava nelle profonde acque di un fiume per soccorrere una donna, ivi gettatasi a scopo suicida, riuscendo, dopo non lievi sforzi, a trarla in salvo.

MOGGETTI Clemente, il 10 giugno 1963 in Casale Cremasco-Vidolasco (Cremona).
Con generoso impulso, dando prova di elevato spirito di altruismo, accorreva in soccorso di cinque persone rimaste prigioniere in un auto in fiamme e, dopo rischiosi sforzi, riusciva a sottrarre alla morte due degli sventurati. Nel generoso intervento riportava ustioni.

MONTANARI Nadia, il 22 giugno 1963 in Mondolfo (Pesaro).
Undicenne, si tuffava nelle profonde acque di un laghetto, per soccorrere una compagna in procinto di annegare, ma, inesperta del nuoto, non riusciva nel generoso intento e doveva, ella stessa, essere tratta in salvo.

SABATINO Nello, il 24 giugno 1963 in Colmar-Mulhouse (Francia).
Sedicenne, salvava da sicura morte, con intervento pronto e coraggioso, una bambina in procinto di annegare nelle profonde acque di un canale.

Alla memoria di **NACCARI Giuseppe**, il 9 luglio 1963 in Issime (Aosta).
Vista una propria congiunta precipitare in una scarpata e giacere svenuta sul fondo, tentava generosamente di raggiungerla, per prestarle soccorso. Riuscito vano ogni sforzo, si precipitava verso il vicino centro abitato per chiedere aiuto, ma, nell'attraversare un torrente, scivolava sui viscidi sassi e perdeva, annegando, la giovane vita.

SANTORO Antonio, finanziere, il 9 luglio 1963 in Lignano Sabbiadoro (Udine).
Si tuffava prontamente nelle profonde ed insidiose acque del mare e, dopo notevoli, rischiosi sforzi, riusciva — coadiuvato da un collega accorso con un natante — a trarre alla riva quattro persone in procinto di annegare. Il generoso intervento, riusciva a salvare la vita a tre dei malcapitati, mentre l'altro, purtroppo, colpito da paralisi cardiaca decedeva.

CORRIERI Luigi, il 15 luglio 1963 in Molfetta (Bari).
Visto un bambino in procinto di annegare nelle profonde acque del mare, con generoso slancio, si tuffava per soccorrerlo. Colto da malore, veniva salvato, unitamente al bambino, da altri generosi.

DE GENNARO Domenico, il 15 luglio 1963 in Molfetta (Bari).
Con prontezza e coraggio, si tuffava in mare per soccorrere un uomo ed un bambino in procinto di annegare, riuscendo — coadiuvato da altro generoso — a trarli in salvo alla riva.

PAPAGNA Francesco, il 15 luglio 1963 in Molfetta (Bari).
Con prontezza e coraggio, si tuffava in mare per soccorrere un uomo ed un bambino in procinto di annegare, riuscendo — coadiuvato da altro generoso — a trarli in salvo alla riva.

BELLOBONO Guglielmo, vigile del fuoco, il 21 luglio 1963 in Anzio (Roma).
Con generoso slancio e sprezzo del pericolo, si tuffava, completamente vestito, nelle profonde acque del mare per soccorrere un uomo accidentalmente precipitatovi, riuscendo a trarlo in salvo alla riva.

CANALE Mario, il 23 luglio 1963 in Zoagli (Genova).
Con grave rischio personale, operava, su un'alta e liscia scogliera, il difficile salvataggio di un giovane che, aggrappato a mezzo altezza, stava per precipitare, esaurita ogni energia, nel mare sottostante.

COLANDREA Lino, agente di custodia, il 28 luglio 1963 in Porto Azzurro (Livorno).
Con generoso impulso si tuffava — completamente vestito — nelle profonde acque del mare, riuscendo a salvare un uomo che, poco esperto del nuoto, stava per annegare.

NAITANA Efisio, appuntato di pubblica sicurezza, il 3 agosto 1963 in Foce di Genova.
Benchè convalescente per grave malattia, si tuffava nelle profonde acque del mare, riuscendo, dopo ripetute immersioni, a salvare un giovane in procinto di annegare.

ALBERTINI Alberto, 2° capo portuale della Marina militare, il 19 agosto 1963 in Lampedusa, località Isola dei Conigli (Agrigento).
Riusciva, dopo estenuanti sforzi, a salvare un bagnante che era scomparso sott'acqua, a notevole distanza della riva.

(2452)

Ricompense al merito civile

Il Presidente della Repubblica con Suo decreto del 18 febbraio 1964, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della Commissione prevista dall'art. 4 della legge 20 giugno 1956, n. 658, ha conferito le seguenti ricompense al merito civile all'Ente ed alle persone sottoelencate, in riconoscimento delle azioni meritorie a fianco di ciascun nominativo indicate.

Medaglie d'argento

Alla memoria del **prof. ASCARELLI Attilio**, in Roma.
Medico legale di chiara fama, scienziato insigne, attese per lunghi mesi, con fede e con passione, tra innumeri disagi, alla pietosa opera di esumazione delle salme dei Martiri delle Fosse Ardeatine, fino a quando i Caduti, identificati nella quasi totalità, poterono essere ricomposti nella pace del sepolcro.

MARCHISIO Falminia, in Torino.
Animata da un profondo senso di umana solidarietà, ha promosso e sviluppato un'opera altamente benefica, cui ha dedicato ogni migliore energia e tutti i suoi averi. Offre, ancora oggi, nell'alleviare le altrui sofferenze, mirabile esempio di abnegazione.

Medaglia di bronzo

Alla **SOCIETA' MASCHILE DI MUTUO SOCCORSO D'ISEO** (Brescia).
Con profondo senso di solidarità sociale ha sempre svolto, in cent'anni di vita, instancabile e preziosa opera di soccorso e di assistenza.

(2453)

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza

Il Ministro per l'interno, in seguito a parere della Commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza:

OMETTO Bruno, il 16 luglio 1962 in Venezia.

RECINELLA Nicola, finanziere di mare, il 24 settembre 1962 in Trapani.

SPINABELLI Marino, manovratore delle Ferrovie dello Stato, il 13 febbraio 1963 in Fornovo di Taro (Parma).

EPIFANI Carlo, l'8 aprile 1963 in Roma.

TOFANELLI Danilo, il 27 aprile 1963 in Venezia.

ROSSI Franco, il 13 maggio 1963 in Roma.

BARBIERI Luciana, il 20 giugno 1963 in Porto Santo Stefano (Grosseto).

BALACCO Antonio, finanziere, il 9 luglio 1963 in Lignano Sabbiadoro (Udine).

GUIDOTTI Angelo, vigile del fuoco, il 19 agosto 1963 in Venezia.

CARAMELLO Pietro, maresciallo di 1ª classe di pubblica sicurezza, il 24 agosto 1963 in Alessandria.

DE NATALE Salvatore, guardia di pubblica sicurezza, estate 1963 in Bari.

SCALORA Salvatore, il 22 settembre 1963 in Liegi (Belgio).

(2454)

Avviso di rettifica

Nel conferimento di ricompense al valor civile pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 maggio 1963, n. 131, a pag. 2631, seconda colonna, al nome di Vittorio Busola leggasi Bubola Vittorio.

(2891)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1963, n. 2382.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato « F. Lampertico » di Vicenza.

N. 2382. Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato « F. Lampertico », di Vicenza, viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 59. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1963, n. 2383.

Autorizzazione all'Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori, con sede in Milano, ad accettare in donazione una proprietà di beni immobili.

N. 2383. Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori, con sede in Milano, viene autorizzato ad accettare in donazione la nuda proprietà di beni immobili per un valore di L. 46.950.000 disposta in suo favore dalla signorina Valeria Cavaglieri con atto pubblico n. 25755/62249 di repertorio del 19 novembre 1962.

Visto, *il Guardasigilli*: Reale
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 61. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1963, n. 2384.

Autorizzazione alla Fondazione « Columbianum », con sede in Genova, ad accettare una donazione.

N. 2384. Decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Columbianum », con sede in Genova, viene autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dalla signora Matilde Visetti, consistente negli appartamenti numeri 23, 27, 29 e 30 facenti parte del caseggiato sito in Genova, via Giacomo Biga n. 13, con l'obbligo di pagare le quote di mutuo ancora afferenti i singoli appartamenti.

Visto, *il Guardasigilli*: Reale
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 60. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1963, n. 2385.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Masserano (Vercelli).

N. 2385. Decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Masserano (Vercelli) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Reale
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 55. — Villa

LEGGE 24 febbraio 1964, n. 125.

Proroga delle agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino accordate con la legge 29 luglio 1963, n. 1004.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine del 30 settembre 1963, previsto negli articoli 1 e 2 della legge 29 luglio 1963, n. 1004, è stabilito al 31 ottobre 1963, mentre il termine del 31 agosto 1963 di cui all'articolo 4 della stessa legge, è stabilito al 30 settembre 1963.

Art. 2.

La minore entrata derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1963-64, sarà compensata con le entrate provenienti dalla gestione di importazione di olii di semi *surplus*, condotta per conto dello Stato ed eccedenti la previsione indicata nell'articolo 34 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 febbraio 1964

SEGNI

Moro — Tremelloni — Giolitti — Colombo — Ferrari-Aggradi

Visto, *il Guardasigilli*: Reale

LEGGE 24 febbraio 1964, n. 126.

Autorizzazione della spesa di lire 2.800.000.000 per la sistemazione dei servizi di frontiera al valico di Brogeda (Ponte Chiasso-Como).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 2.800.000.000 per la esecuzione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, delle opere occorrenti per la sistemazione dei servizi di frontiera al valico di Brogeda (Ponte Chiasso-Como).

L'approvazione dei progetti per l'esecuzione dei lavori equivale a dichiarazione di pubblica utilità e le relative opere sono considerate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 2.

La somma di cui al precedente articolo 1 sarà stanziata in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1 miliardo nell'esercizio 1963-64 e di lire 1 miliardo e 800 milioni nell'esercizio 1964-65.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere di lire 1 miliardo derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64, si provvederà con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento legislativo recante modifiche alle aliquote dell'imposta generale sull'entrata per alcuni prodotti di lusso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 febbraio 1964

SEGNI

Moro — Tremelloni — Colombo — Giolitti — Pieraccini

Visto, *il Guardasigilli*: Reale

LEGGE 12 marzo 1964, n. 127.

Deroga alla legge 8 novembre 1956, n. 1300, per la devoluzione all'ufficiale sanitario comunale o consorziale del parere sui progetti di costruzione di fabbricati rurali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Articolo unico.

In deroga alle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1956, n. 1300, i progetti per la costruzione di fabbricati rurali destinati ad abitazione, compresi i servizi, impianti accessori, vani per uso aziendale e per il ricovero del bestiame e per il deposito degli attrezzi, considerati nella legge 2 giugno 1961, n. 454, nonchè le condizioni igieniche generali, sono sottoposti al parere dell'ufficiale sanitario, comunale o consorziale, competente per territorio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 marzo 1964

SEGNI

Moro — Ferrari-Aggradi

Visto, *il Guardasigilli*: Reale

LEGGE 12 marzo 1964, n. 128.

Celebrazione nazionale del ventennale della Resistenza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica un Comitato nazionale per la celebrazione del ventennale della Resistenza, con il compito di preparare e di organizzare le manifestazioni celebrative sul piano nazionale, secondo un programma da approvarsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri per la difesa e per la pubblica istruzione.

Art. 2.

Il presidente e i membri del Comitato saranno nominati con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

Per gli scopi indicati all'articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni, per ciascuno degli esercizi finanziari 1963-64 e 1964-65, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 4.

Alla copertura dell'onere di lire 100 milioni derivante dall'attuazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1963-64, si provvederà con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della legge 31 ottobre 1963, n. 1458, concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 marzo 1964

SEGNI

Moro — Colombo — Andreotti — Gui

Visto, *il Guardasigilli*: Reale

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1964, n. 129.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Casal di Principe (Caserta).

N. 129. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Casal di Principe (Caserta), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Reale
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 56. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1964, n. 130.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di S. Teresa di Riva (Messina).

N. 130. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di S. Teresa di Riva (Messina), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 57. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 24 dicembre 1963.

Nomina di un membro del Comitato centrale per la sicurezza della navigazione.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il proprio decreto in data 30 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1963, registro n. 4 Marina mercantile, foglio n. 163, con il quale sono stati nominati, per il quadriennio 1963-1967, il presidente, i membri e la segreteria del Comitato centrale per la sicurezza della navigazione;

Considerata l'opportunità di sostituire il rappresentante dell'Ispettorato generale delle capitanerie di porto, in conformità della proposta formulata dal predetto Ispettorato generale con foglio n. 8434363 del 24 dicembre 1963;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

A decorrere dal 24 dicembre 1963 il colonnello di porto s. p. e. Giuseppe Lombardi, in servizio presso l'Ispettorato generale delle capitanerie di porto, è nominato membro del Comitato centrale per la sicurezza della navigazione in sostituzione del colonnello di porto Vezio Ascoli, destinato ad altra sede.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 dicembre 1963

Il Ministro: SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1964
Registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 167

(2853)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1964.

Approvazione del regolamento per il personale salariato dell'Ente autonomo « Mostra d'Oltremare e del Lavoro Italiano nel Mondo », modificato ai sensi della legge 5 marzo 1961, n. 90.

IL MINISTRO
PER LE PARTECIPAZIONI STATALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 6 maggio 1937, n. 1756, che istituisce l'Ente autonomo « Mostra Triennale delle Terre Italiane d'Oltremare »;

Visto lo statuto dell'Ente approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 2215;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 1314, con il quale viene trasformata la denominazione dell'Ente autonomo « Mostra Triennale delle Terre Italiane d'Oltremare » in Ente autonomo « Mostra d'Oltremare e del Lavoro Italiano nel Mondo »;

Visto il decreto interministeriale con il quale il personale del menzionato Ente — giusta il disposto dell'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 — viene parificato gerarchicamente con quello dello Stato;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, concernente il nuovo stato giuridico degli operai dello Stato;

Vista la deliberazione n. 57 del 30 maggio 1963 adottata dal Consiglio d'amministrazione dell'Ente;

Ravvisata la necessità di adeguare il regolamento del personale salariato dell'Ente stesso alle disposizioni contenute nella legge 5 marzo 1961, n. 90;

Atteso che l'Ente predetto è sottoposto — giusta il combinato disposto del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 1314, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1351 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 1957 — alla vigilanza del Ministero delle partecipazioni statali, del Ministero del tesoro, del Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'industria e commercio;

Decreta:

In applicazione della legge 5 marzo 1961, n. 90, è approvato il regolamento per il personale salariato dell'Ente autonomo « Mostra d'Oltremare e del Lavoro Italiano nel Mondo » nel testo allegato, costituito da n. 56 articoli e da annesse tabelle tre.

Roma, addì 17 gennaio 1964

Il Ministro per le partecipazioni statali
BO

Il Ministro per gli affari esteri
SARAGAT

Il Ministro per l'industria e il commercio
MEDICI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Regolamento per il personale salariato dipendente dall'Ente autonomo « Mostra d'Oltremare e del Lavoro Italiano nel Mondo ».

Art. 1.

Operai di ruolo

Il personale salariato dipendente dall'Ente autonomo « Mostra d'Oltremare e del Lavoro Italiano nel Mondo », è costituito da salariati di ruolo, assunti cioè stabilmente e denominati operai permanenti.

Art. 2.

Assunzione operai giornalieri

Per esigenze impreviste ed indilazionabili e con la osservanza delle norme sul collocamento dei lavoratori disoccupati, l'Ente ha facoltà di reclutare operai con contratto di diritto privato, a condizione che sia stabilita la durata massima che, in ogni caso, non può superare novanta giorni, per corrispondere alle esigenze connesse alla durata delle manifestazioni fieristiche.

L'operaio assunto in base al precedente comma non acquista la qualifica di operaio dell'Ente.

L'onere relativo al reclutamento di tali lavoratori va iscritto ad apposito stanziamento di bilancio, e non potrà superare, per ogni esercizio finanziario, la somma pari al 10 % dello stanziamento previsto per la corresponsione delle paghe al personale salariato dell'Ente.

Art. 3.
Classificazione

I salariati dell'Ente sono classificati nei gruppi e nelle categorie stabilite dall'art. 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90, e dalla tabella n. 1, annessa al presente regolamento, uniformata ai principi generali di ripartizione precisati nella legge stessa.

Art. 4.
Ruolo organico

La pianta organica degli operai permanenti è numericamente fissata dalla tabella allegata al presente regolamento sotto il numero II. La nomina degli operai permanenti, e successivamente, qualsiasi variazione dell'inquadramento professionale con l'attribuzione del salario o della paga agli operai stessi, nonchè la cessazione del servizio, sono disposte con provvedimento del presidente dell'Ente, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 5.
Requisiti generali per l'assunzione

I requisiti richiesti per l'ammissione degli operai di ruolo sono quelli fissati per gli operari dello Stato dall'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, con le limitazioni e le esclusioni di cui ai successivi articoli.

L'Amministrazione dell'Ente si riserva di chiedere agli aspiranti all'ammissione ogni necessaria documentazione, per gli opportuni accertamenti richiesti dalle norme di legge.

Art. 6.
Accertamento requisiti

L'idoneità fisica e l'attitudine al servizio di cui al n. 4 dell'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, saranno accertate mediante visita medica effettuata da una Commissione composta dal segretario generale, da un medico e da un tecnico designati dal presidente dell'Ente.

La Commissione esprime il suo giudizio redigendo per ciascun candidato un certificato, nel quale devono essere descritte le imperfezioni fisiche eventualmente riscontrate, in modo che le medesime non possano dagli ammessi essere attribuite in prosieguo a causa di servizio.

Non sono consentite, nelle ammissioni, visite di controllo.

Art. 7.
Provvedimenti per la nomina (assunzione)

La nomina ad operaio dell'Ente si consegue per pubblico concorso da effettuare:

a) mediante prova d'arte od esperimento pratico, a seconda della qualifica richiesta per i posti da coprire nelle categorie 1ª e 2ª;

b) a scelta, mediante valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti, per i mestieri e servizi propri delle categorie 3ª e 4ª.

Art. 8.
Concorsi per l'assunzione

I concorsi per l'assunzione di operai permanenti, nei casi previsti dall'articolo precedente, vengono indetti con provvedimento del presidente dell'Ente, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione.

I bandi relativi sono portati a conoscenza degli interessati:

a) mediante affissione nell'albo interno dell'Ente;

b) mediante annunzio sulla stampa locale, e presso gli Uffici regionali del lavoro.

Nei casi in cui sia richiesta l'esecuzione di una prova d'arte o dell'esperimento pratico, la Commissione giudicatrice è costituita dal segretario generale, che la presiede, dal direttore tecnico, dal direttore amministrativo, e da un tecnico di notoria capacità designato dal presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ente.

Per i casi in cui la natura delle prestazioni richieste esclude la possibiltià della esecuzione di una prova d'arte o di un esperimento pratico (3ª e 4ª categoria) la Commissione giudicatrice è costituita dal segretario generale che la presiede, dal direttore tecnico e dal direttore amministrativo.

Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario designato dal segretario generale.

I risultati dei concorsi stessi devono essere sottoposti, per la ratifica, al Consiglio di amministrazione.

Art. 9.
Periodo di prova

I vincitori del concorso conseguono la nomina in prova.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi al termine del quale, in caso di esito favorevole, gli operai sono nominati in ruolo. In caso di esito sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine del quale, se il giudizio sia ancora sfavorevole, il presidente dell'Ente dichiara la risoluzione del rapporto di lavoro, con provvedimento motivato.

In tal caso spetta all'operaio un'indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Per l'operaio nominato in ruolo il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

L'operaio che ha conseguito la nomina in prova, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina stessa.

Art. 10.
Nomina a capo operaio - Passaggio a categorie superiori

La nomina a capo operaio è conferita, mediante scrutinio per merito comparativo, su delibera del Consiglio di amministrazione, agli operai appartenenti alla 1ª categoria da almeno 3 anni, che abbiano riportato, nello stesso periodo qualifiche di « ottimo ».

Il passaggio dell'operaio alle categorie 1ª e 2ª si effettua, mediante prova d'arte od esperimento pratico, a seconda della qualifica richiesta, nei limiti del 50 % dei posti da coprire rispettivamente nelle categorie 1ª e 2ª.

Il passaggio dell'operaio alla 3ª categoria, si effettua, a scelta mediante valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti, per i mestieri ed i servizi propri della categoria 3ª.

Le Commissioni giudicatrici per i passaggi alla 1ª, 2ª e 3ª categoria, sono costituite a norma dell'art. 8. Le nomine di cui ai due precedenti comma sono conferite con provvedimento del presidente.

In caso di nomina a capo operaio o di passaggio a categoria superiore, all'operaio, con retribuzione superiore a quella prevista inizialmente nella nuova categoria, sono attribuiti nella nuova posizione gli aumenti periodici necessari per assicurare una retribuzione di importo immediatamente superiore a quella spettante al momento dell'avanzamento.

Art. 11.
Comportamento in servizio

L'operaio deve prestare tutta la sua opera nel disimpegno delle mansioni che gli sono affidate, curando, con diligenza, e nel migliore dei modi, l'interesse dell'Ente.

L'operaio deve rispetto e, durante il servizio, obbedienza ai superiori, nei rapporti con i colleghi deve ispirarsi al principio di una assidua e solerte collaborazione.

Fuori servizio deve mantenere condotta conforme al decoro di dipendente dell'Ente.

Art. 12.
Assegnazione temporanea a mansioni di altra categoria

I salariati non possono rifiutarsi di svolgere mansioni proprie di mestiere appartenenti a categoria immediatamente inferiore o superiore, qualora ciò sia richiesto da effettive, inderogabili esigenze di servizio.

In tal caso, nessun mutamento viene apportato all'inquadramento economico-professionale di detti salariati.

Al personale adibito a mansioni di categoria superiore è dovuta una indennità pari alla differenza tra la paga in godimento, e quella corrispondente alla categoria superiore qualora tale assegnazione, abbia durata superiore a quindici giorni consecutivi.

L'assegnazione dell'operaio a categoria inferiore non può, in ogni caso, avere durata superiore a sei mesi.

Art. 13.
Responsabilità

L'operaio è tenuto a risarcire l'Ente per i danni derivanti da violazione degli obblighi di servizio.

Qualora nello svolgimento delle proprie mansioni l'operaio arrechi danno a terzi per dolo o per colpa grave, è personalmente obbligato a risarcirlo.

L'Ente, risarcito i terzi del danno cagionato dall'operaio, si rivale agendo contro quest'ultimo a norma del precedente comma.

Contro l'operaio addetto alla conduzione degli autoveicoli e di altri mezzi meccanici, l'azione dell'Ente è ammessa solo nel caso di danni arrecati per dolo o per colpa grave.

Art. 14.
Trattamento economico

All'atto della sua assunzione all'operaio competono la paga lorda iniziale della qualifica attribuitagli e gli altri assegni fissi nella misura prevista dall'annessa tabella III; detta paga sarà confermata dopo che l'operaio abbia favorevolmente esperito il periodo di prova previsto dal precedente art. 9.

La paga giornaliera è pari al trecentododicesimo di quella annua stabilita dalle vigenti disposizioni sul trattamento economico dei dipendenti dello Stato. Essa è divisa in tante quote uguali quante sono le ore comprese nell'orario normale di lavoro.

La paga è dovuta per i soli giorni lavorativi, quale corrispettivo di lavori e servizi effettivamente prestati, salvo quanto previsto dal presente articolo e dai successivi articoli 17 e 22.

Le misure lorde giornaliere delle paghe spettanti ai salariati sono quelle risultanti dall'annessa tabella III, in applicazione della legge 5 marzo 1961, n. 90, e si riferiscono alla posizione iniziale delle corrispondenti categorie indicate nella tabella medesima.

Tali paghe sono suscettibili di aumenti periodici costanti in numero illimitato, in ragione del 2,50 % della misura iniziale per ogni biennio di permanenza, senza demerito, del personale interessato nella stessa categoria.

Il personale salariato dell'Ente ha diritto, altresì, agli assegni per carichi di famiglia, nelle misure ed alle condizioni stabilite dalle disposizioni che vigono al medesimo titolo, per il personale salariato dello Stato.

Le paghe e le altre competenze, previa deduzione delle ritenute di legge e del contributo obbligatorio a carico degli operai, sono corrisposte quindinalmente e posticipatamente.

Per le assenze dal lavoro, si applicano le disposizioni previste per il personale salariato dello Stato.

La cessione, il sequestro o il pignoramento del trattamento economico spettante, all'operaio in servizio, possono aver luogo solo nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge in materia e non possono superare l'aliquota del quinto della paga.

Le disposizioni di cui ai precedenti comma non si applicano nei confronti degli operai reclutati ai sensi dell'art. 2, per i quali il trattamento economico da corrispondere è quello previsto dai contratti collettivi di lavoro, stipulati dalle competenti organizzazioni sindacali di categoria e dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e successive modificazioni.

Art. 15.
Orario di lavoro

L'orario normale di lavoro dei salariati dell'Ente è di quarantasei ore settimanali, così ripartite: otto ore per tutti i giorni feriali, eccetto il sabato in cui il lavoro dovrà essere di sei ore.

Fermo restando in quarantasei ore effettive l'orario di lavoro settimanale, l'Ente può disporre una diversa ripartizione in relazione alle esigenze dei servizi.

Gli intervalli fra un turno e l'altro e le interruzioni per riposo non sono considerati periodi di lavoro. E', però, compreso nell'orario di lavoro il tempo in cui il personale resta a disposizione dell'Ente per le visite, quando queste siano obbligatorie per tutti gli operai e quando si tratti di brevi assenze dal lavoro debitamente autorizzate.

Art. 16.
Compensi per prestazioni eccedenti le 46 ore settimanali

Quando ricorrono necessità tecniche o di lavorazione, l'Ente ha facoltà di prolungare l'orario normale di lavoro, secondo le proprie esigenze, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia.

Per le ore di servizio prestato oltre il normale orario di lavoro, l'operaio ha diritto ad un compenso per lavoro straordinario.

Il lavoro straordinario diurno è remunerato con la paga ordinaria, aumentata del 10 %.

Il lavoro notturno di carattere ordinario e compensativo è retribuito con la sola maggiorazione del 15 % della paga ordinaria.

Il lavoro straordinario reso in ore notturne o nelle giornate festive è remunerato con la paga ordinaria aumentata del 15 %.

Nessuna maggiorazione va corrisposta per il lavoro ordinario o compensativo reso nelle ore diurne dei giorni festivi, salvo quanto disposto dagli articoli 15, 17, 18 e 19.

Art. 17.
Giornate festive, non domenicali

Nelle giornate non domenicali, che siano dichiarate festive ad ogni effetto, ai salariati che non prestano servizio è assicurata la normale paga giornaliera, comprensiva di ogni emolumento e soprassoldo di carattere continuativo. Nelle suddette giornate, nulla spetta ai salariati assenti per malattia, infortunio, o perchè sospesi od allontanati dal lavoro.

Art. 18.
Lavoro festivo

Nelle giornate di cui all'articolo precedente, ai salariati che siano comandati di servizio competono, oltre al trattamento di cui all'articolo stesso, la paga ordinaria commisurata alle ore di effettiva presenza, nonchè gli eventuali soprassoldi per lavorazioni insalubri, pericolose, gravose o per speciali incarichi. Nelle festività o ricorrenze, nelle quali l'Ente deve osservare l'orario ridotto, le prestazioni dei salariati sono considerate, agli effetti economici, come rese per l'intero orario di lavoro.

Art. 19.
Ricorrenze feste nazionali

Le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 non si applicano nelle ricorrenze della festa nazionale (2 giugno), dell'Anniversario della liberazione (25 aprile), della Festa del lavoro (1° maggio) e nel giorno dell'Unità nazionale (4 novembre), per le quali agli operai comunque in servizio, va corrisposto il particolare trattamento economico previsto dalla legge 31 marzo 1954, n. 90, e successive modificazioni.

Art. 20.
Soprassoldi

Possono essere concessi soprassoldi giornalieri agli operai che, nell'esercizio del loro mestiere, compiono lavori:

a) particolarmente gravosi o pericolosi, oppure in disagiate condizioni di ambiente;

b) che svolgono incarichi di responsabilità, di sorveglianza, o di controllo sugli operai, od altri speciali incarichi.

I soprassoldi di cui al precedente comma, non hanno carattere di continuità e sono corrisposti limitatamente alla durata, anche oraria, degli speciali lavori.

Essi sono determinati, con provvedimento motivato del presidente dell'Ente, a favore del personale di cui alle lettere *a*) e *b*), rispettivamente nella misura non superiore al 25 % ed al 10 % della paga giornaliera in godimento.

Art. 21.
Tredicesima mensilità

Ai salariati in servizio — esclusi gli operai reclutati ai sensi del precedente art. 2 — è concessa una tredicesima mensilità alla data del 16 dicembre di ogni anno.

Essa è commisurata in ventisei giornate della paga in godimento, con esclusione della quota di aggiunta di famiglia, dei soprassoldi e di ogni altra indennità eventualmente spettante.

La tredicesima mensilità va corrisposta per intero ai salariati in servizio continuativo dal 1º gennaio dello stesso anno.

In caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno, la stessa tredicesima è dovuta i ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore a tredici giorni e va commisurata al trattamento spettante alla predetta data del 16 dicembre.

La tredicesima mensilità non spetta per i periodi di assenza che non comportano il diritto alla paga o retribuzione, mentre, per le assenze derivanti da infortunio sul lavoro o da malattia, il rateo viene determinato nello stesso rapporto dell'indennità di infortunio e del sussidio di malattia effettivamente percepito, rispetto alla paga o retribuzione.

Identico criterio va seguito nel caso in cui la paga o retribuzione sia corrisposta in misura ridotta.

La tredicesima mensilità di cui al presente articolo, non è cedibile, nè pignorabile, nè sequestrabile, nè imputabile agli effetti del trattamento di quiescenza o della indennità di licenziamento.

Art. 22.

Riposo settimanale

L'operaio ha diritto ad una giornata di riposo settimanale. Essa, normalmente, deve coincidere con la domenica; ma qualora per particolari compiti e per esigenze di servizio, non possa effettuarsi nella domenica, la giornata di riposo sarà, comunque attribuita nel corso della settimana, senza che ciò possa dar luogo a corresponsione di straordinario o di aumento di paga giornaliera.

L'operaio non presta servizio negli altri giorni riconosciuti festivi ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Art. 23.

Congedo ordinario

Ai salariati dell'Ente, in servizio da almeno dodici mesi, spetta un congedo ordinario annuale della durata di diciotto giorni lavorativi, da usufruirsi, compatibilmente con le esigenze del servizio, nel corso dell'anno.

La durata del congedo ordinario di cui al precedente comma, è elevata a venti e ventiqattro giorni lavorativi nei confronti dell'operaio che abbia compiuto rispettivamente cinque e dieci anni di servizio.

La durata del congedo è aumentata di quindici giorni nei confronti dell'operaio che deve contrarre matrimonio.

Gli operai non possono rinunciare alle ferie di cui al comma precedente.

Qualora, per comprovate, esigenze di servizio, l'operaio non abbia potuto fruire, nell'anno, del congedo ordinario, avrà diritto di goderlo entro i primi sei mesi dell'anno successivo.

Art. 24.

Congedo straordinario

Indipendentemente dal congedo ordinario e compatibilmente con le esigenze di lavoro, e su domanda motivata, diretta al segretario generale, può essere accordato, durante l'anno, all'operaio, un congedo straordinario, della durata di trenta giorni.

Detto congedo, in casi eccezionali, può essere prorogato, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Ente, per un più lungo periodo, senza assegni. Tale periodo in nessun caso potrà oltrepassare i diciotto mesi.

Art. 25.

Congedo straordinario per richiamo alle armi

L'operaio richiamato alle armi in tempo di pace per istruzione, o per altre esigenze di carattere temporaneo, è considerato in congedo straordinario per la durata del richiamo, limitatamente ad un periodo massimo di quaranta giorni.

In tal caso; durante i primi venti giorni di congedo straordinario spettano all'operaio la paga e le quote di aggiunta di famiglia; per gli altri venti giorni di congedo straordinario gli assegni predetti sono ridotti di un quinto.

Per il richiamo alle armi in tempo di guerra, si osservano le disposizioni delle leggi speciali.

L'operaio che ha usufruito del congedo straordinario previsto dai precedenti comma, conserva il diritto al congedo ordinario.

Art. 26.

Trattamento economico durante il congedo ordinario e straordinario

Salvo quanto disposto dal precedente art. 25, durante il periodo di congedo ordinario e durante i primi quindici giorni di congedo straordinario, spettano all'operaio tutti gli assegni esclusi i compensi accessori comunque denominati; per gli altri quindici giorni di congedo straordinario gli assegni predetti sono ridotti di un quinto.

Il successivo periodo di congedo straordinario è goduto senza assegni.

Art. 27.

Assicurazioni obbligatorie

Il personale salariato dell'Ente è assoggettato all'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia, la disoccupazione e le malattie.

Per l'assistenza sanitaria, esso deve essere iscritto all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti pubblici.

All'assicurazione per infortunio, da contrarsi con l'I.N.A.I.L. devono essere assoggettati quei salariati per i quali detta assicurazione è obbligatoria ai sensi del regio decreto 17 agosto 1935 n. 1765 e successive modificazioni.

Art. 28.

Trattamento economico durante il periodo di assenza per infermità, non dipendente da causa di servizio

Nei casi di assenza dal lavoro per malattia o per infortunio non dipendente da causa di servizio, ai salariati è dovuta una indennità commisurata, in ciascun anno solare per i primi sessanta giorni di assenza, all'80 % della paga e degli assegni fissi di cui alla annessa tabella III, ed al 50 % della paga e degli assegni medesimi, per gli altri centoventi giorni. In tutti e due i casi viene corrisposta per intero la quota di aggiunta di famiglia.

Al personale salariato femminile si applicano le norme sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, reviste dalla legge 26 agosto 1950, n. 850, e successive modificazioni, e del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1953, n. 568.

Art. 29.

Trattamento economico durante il periodo di assenza per infermità, dovuta a causa di servizio

Nel caso di assenza dal lavoro per infortunio sul lavoro o per malattia professionale o per malattia contratta per causa di servizio, l'operaio ha diritto, fino ad un massimo di centottanta giorni compresi i festivi, ad una indennità giornaliera pari all'eventuale differenza fra le competenze percepite nelle giornate lavorative per paga ed aggiunta di famiglie e l'indennità giornaliera corrisposta dall'I.N.P.S. o dall'I.N.A.I.L.

Art. 30.

Trattamento economico: aggiunta di famiglia

Nel periodo di assenza dal servizio per una delle cause indicate negli articoli 28 e 29, quando non è dovuto o cessa il trattamento ivi previsto, l'operaio ha diritto alle quote di aggiunta di famiglia.

Art. 31.

Computo del periodo di assenza per infermità

Il periodo di assenza dal servizio per infermità o per congedo ordinario e straordinario è computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio, dell'attribuzione degli aumenti periodici della retribuzione e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Art. 32.

Assenza per servizio militare

L'operaio chiamato alle armi per adempiere gli obblighi di leva o per anticipazione del servizio di leva in seguito ad arruolamento volontario è considerato assente per servizio militare senza assegni, ed ha diritto alla riammissione al posto già occupato.

L'operaio richiamato alla armi in tempo di pace è considerato assente per servizio militare per il periodo eccedente i primi quaranta giorni di richiamo; per il tempo eccedente tale periodo compete all'operaio la retribuzione più favorevole tra quella civile e quella militare, oltre gli eventuali assegni personali di cui sia provvisto.

Il periodo di assenza per servizio militare è computato per intero ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici della retribuzione e del trattamento di previdenza.

Art. 33.

Dispensa dal servizio

Scaduto il periodo massimo previsto dagli articoli 28 e 29, all'operaio può essere consentito, su deliberazione del Consiglio di amministrazione, un ulteriore periodo di assenza di giorni trenta, con il solo trattamento previsto dall'art. 30. Trascorso tale periodo, l'operaio che risulti non idoneo per infermità a riprendere servizio è proposto per la dispensa, qualora non sia possibile adibirlo, su domanda, a mansioni diverse.

All'operaio proposto per la dispensa è assegnato un termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento per presentare le proprie osservazioni. La dispensa è preceduta dall'accertamento delle condizioni di salute dell'operaio mediante visita medica collegiale, nella quale l'operaio ha diritto di farsi assistere, a sue spese, da un medico di propria fiducia.

Fino alla data del provvedimento di dispensa l'operaio è considerato assente per malattia.

L'operaio può altresì essere dispensato dal servizio quando abbia dato prova di incapacità o di persistente insufficiente rendimento.

E' considerato di persistente insufficiente rendimento l'operaio che, previamente diffidato per iscritto, riporti al termine dell'anno nel quale è stato richiamato una qualifica inferiore al « buono ».

La dispensa è disposta con provvedimento motivato del presidente.

E' fatto in ogni caso salvo il diritto al trattamento di quiescenza e previdenza spettante secondo le disposizioni vigenti.

Art. 34.

Provvidenze per i tubercolotici

Gli operai dell'Ente ed i familiari a carico, ammalati di tubercolosi, hanno diritto all'assistenza antitubercolare da parte dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, in applicazione del regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni.

Il trattamento economico degli operai dell'Ente, ricoverati in sanatorio a cura e spese dell'I.N.P.S., è regolato dalla legge 28 febbraio 1953, n. 86 e 9 agosto 1954, n. 657 e successive modificazioni, nonchè dall'art. 30 del presente regolamento.

Art. 35.

Note di qualifica

Per i salariati dell'Ente devono essere annualmente compilate apposite note di qualifica, che esprimano sinteticamente il giudizio di merito relativo alla condotta, capacità e rendimento di ciascuno.

Tali note, da compilare entro il mese di gennaio di ogni anno per l'anno finanziario precedente, classificheranno ciascun salariato con una delle qualifiche di « ottimo », « distinto », « buono », « mediocre », « insufficiente ».

Le note di qualifica saranno compilate:

a) dal funzionario addetto ai servizi tecnici di manutenzione, per gli operai del servizio di manutenzione;

b) dal funzionario addetto al servizio parchi e giardini, per i giardinieri;

c) dal funzionario addetto al servizio di vigilanza, per il personale di vigilanza;

d) dai funzionari responsabili dei rispettivi servizi, per il personale addetto ai servizi vari.

Le note di cui ai comma *a*) e *b*) saranno vistate dal direttore tecnico; quelle di cui ai comma *c*) e *d*) dal direttore amministrativo. Le note saranno controfirmate dal segretario generale.

Le qualifiche, come sopra assegnate, devono essere comunicate entro il mese di marzo di ogni anno, agli interessati, i quali, avverso la qualifica loro attribuita, possono produrre ricorso per via gerarchica al presidente dell'Ente, entro trenta giorni dalla data in cui la qualifica stessa è stata ad essi notificata.

Art. 36.

Disciplina

Salvo che non sia diversamente stabilito nel presente regolamento, si applicano, in materia disciplinare, le disposizioni contenute nel titolo VII del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 37.

Infrazioni e sanzioni disciplinari

L'operaio che viola i suoi doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

1) pena pecuniaria;
2) riduzione della retribuzione;
3) sospensione dal lavoro;
4) destinazione.

Oltre alle precedenti punizioni, ai capi operai, sorveglianti e simili, possono applicarsi la sospensione e la revoca dalle funzioni. Il periodo massimo di tempo per la sospensione non può superare i sessanta giorni.

Art. 38.

Autorità competente ad infliggere la pena pecuniaria

La pena pecuniaria è inflitta per brevi ritardi all'orario di servizio e brevi assenze ingiustificate, per lievi infrazioni alle norme sulle lavorazioni e servizi ed a quelle stabilite per l'ordine e la disciplina, nonchè per qualsiasi altra mancanza o negligenza, semprechè tali trasgressioni non rivestano carattere di maggiore gravità.

La pena pecuniaria è commisurata ad una o più aliquote orarie della retribuzione giornaliera.

La pena pecuniaria è inflitta dal direttore del servizio su proposta del funzionario addetto al servizio stesso.

Avverso il provvedimento dell'autorità di cui nel comma precedente è ammesso ricorso gerarchico, entro quindici giorni dal provvedimento stesso, al segretario generale, il quale decide in via definitiva.

Art. 39.

Autorità competente ad infliggere la riduzione della retribuzione

La riduzione della retribuzione è inflitta dal segretario generale su proposta del direttore del servizio, sentita l'apposita Commissione di disciplina, di cui all'art. 42.

La riduzione della retribuzione determina il ritardo di un anno nell'aumento periodico della retribuzione stessa, a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione.

Art. 40.

Autorità competente ad infliggere la sospensione dal lavoro e la destituzione

La sospensione dal lavoro e la destituzione sono inflitte dal presidente dell'Ente, con provvedimento motivato, su proposta del segretario generale e sentita la Commissione di disciplina di cui all'art. 42.

La sospensione dal lavoro determina il ritardo di due anni nell'aumento periodico della retribuzione a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione. Tale ritardo è portato a tre anni se la sospensione è superiore a tre mesi.

Il tempo durante il quale l'operaio sia stato sospeso dal lavoro con privazione della retribuzione deve essere dedotto dal computo dell'anzianità.

Art. 41.

Contestazione degli addebiti

La riduzione della retribuzione, la sospensione dal lavoro e la destituzione sono inflitte previa contestazione scritta degli addebiti, effettuata dal segretario generale.

L'operaio ha diritto a presentare per iscritto le proprie giustificazioni entro il termine di quindici giorni, dalla data in cui le contestazioni sono portate a sua conoscenza.

Art. 42.

Commissione di disciplina

E' istituita una Commissione di disciplina per il personale operaio da nominarsi ogni biennio con provvedimento del presidente dell'Ente. La Commissione è costituita dal segretario generale che la presiede e da due membri con qualifica di direttore di servizio; le funzioni di segretario sono espletate da un impiegato con qualifica non inferiore a capo ufficio.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti.

Per ciascuno dei due membri della Commissione e per il segretario è nominato un supplente con qualifica corrispon-

dente a quella del titolare. In caso di assenza o legittimo impedimento del presidente, ne fa le veci il membro più anziano, il quale è a sua volta sostituito da uno dei membri supplenti.

Qualora durante il biennio il presidente o taluno dei membri della Commissione od il segretario venga a cessare dall'incarico si provvede alla sostituzione per il tempo che rimane al compimento del biennio.

Nessuno dei membri, ad eccezione del presidente, può far parte della Commissione per più di quattro anni consecutivi.

Art. 43.

Consiglio di amministrazione

Per il personale contemplato nel presente regolamento, il Consiglio di amministrazione è quello previsto dall'art. 146, ultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Quando il Consiglio di amministrazione tratta questioni riguardanti gli operai, il rappresentante del personale ausiliario, è sostituito da un rappresentante degli operai, nominato con provvedimento del presidente dell'Ente, all'inizio di ogni biennio, su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative sul piano nazionale.

Art. 44.

Riabilitazione

Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare e sempre che l'operaio abbia riportato nei due anni la qualifica di « ottimo », possono essere resi nulli gli effetti di essa, esclusa ogni efficacia retroattiva.

Art. 45.

Destinazione pene pecuniarie

L'importo delle pene pecuniarie deve essere versato al Fondo di mutua assistenza fra i dipendenti dell'Ente, che lo iscriverà in un capitolo a parte per utilizzarlo a beneficio esclusivo del personale salariato.

Art. 46.

Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età

Gli operai sono collocati a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età, se uomini, e del sessantesimo anno di età, se donne.

I provvedimenti di cessazione dal servizio, adottati in applicazione del precedente comma, hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del limite di età.

Art. 47.

Collocamento a riposo su domanda o di ufficio

Gli operai hanno diritto di essere collocati a riposo, su domanda, al compimento del quarantesimo anno di servizio utile e negli altri casi previsti dalla legge 5 marzo 1961, n. 90.

Art. 48.

Dimissioni

L'operaio può in qualunque tempo dimettersi dal servizio.

Le dimissioni debbono essere presentate per iscritto.

L'operaio che ha presentato le dimissioni deve proseguire nell'adempimento dei doveri di servizio finchè non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni.

L'accettazione può essere rifiutata o ritardata per motivi di servizio o quando siano stati iniziati accertamenti preliminari, oppure sia in corso procedimento disciplinare a carico dell'operaio.

Art. 49.

Indennità di anzianità

Ai salariati che abbiano prestato almeno un anno di servizio effettivo spetta, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro o del licenziamento, una indennità commisurata a venti giornate della sola paga in godimento — escluse le quote di aggiunta di famiglia e qualsiasi altra competenza ancorchè ragguagliata alla paga stessa — per ogni anno di servizio compiuto o frazione di anno superiore a sei mesi.

Non spetta indennizzo ai salariati espulsi, a quelli licenziati per il procedimento penale, per assenze arbitrarie, nonchè a quelli il cui licenziamento sia immediatamente seguito dalla riassunzione in qualità di impiegati di ruolo dell'Ente.

Nel caso di morte del salariato l'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente, sarà corrisposta agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2122 del Codice civile.

Art. 50.

Preavviso

La risoluzione del rapporto di lavoro nei riguardi del personale salariato, tanto nel caso di licenziamento da parte dell'Ente — escluso quello provocato da essenze arbitrarie — quanto nel caso di dimissioni dell'operaio, deve essere preceduto da un preavviso di quindici giorni, notificato a mezzo di lettera raccomandata.

L'Ente ha facoltà, nell'interesse del servizio, di licenziare il salariato senza preavviso o con preavviso a termine abbreviato. In tal caso spettano al salariato licenziato le competenze, come se avesse prestato la sua opera fino alla scadenza del periodo normale stabilito per il preavviso.

I salariati che omettano o ritardino il preavviso sono soggetti ad una penalità corrispondente alle competenze che sarebbero loro spettate per il periodo di preavviso e per i giorni di ritardo.

L'importo di tale penalità è trattenuto ai salariati sulle competenze di qualsiasi genere.

Art. 51.

Benemerenze belliche

Al personale salariato dell'Ente sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni che vigono per i salariati dello Stato, in materia di benemerenze belliche.

Agli effetti della liquidazione della indennità di licenziamento di cui all'art. 49 ogni campagna di guerra riconosciuta dà diritto all'aumento di un anno del servizio prestato.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 52.

Operai non di ruolo

Gli operai (temporanei), in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che non siano stati inquadrati nel ruolo organico di cui all'annessa tabella II, sono trattenuti in servizio in soprannumero fino al loro completo assorbimento, con le vacanze che si verificheranno, per qualsiasi causa, nelle corrispondenti categorie del ruolo organico predetto.

L'assorbimento di cui al precedente comma è effettuato utilizzando, di volta in volta, le unità in soprannumero aventi la stessa qualifica di mestiere ed appartenenti alla medesima categoria degli ex operai che hanno determinato la vacanza; inoltre, l'inquadramento nelle singole categorie del ruolo organico va disposto secondo l'ordine progressivo del posto occupato da dette unità, nella rispettiva graduatoria, predisposta per ciascuna qualifica di mestiere e per ogni servizio, in attuazione del presente regolamento.

Agli operai di cui al precedente comma, si applicano le norme contenute nel presente regolamento per tutta la durata della loro posizione in soprannumero.

Art. 53.

Assegni ad personam

In favore degli operai, nominati in ruolo, agli effetti degli aumenti periodici della paga, tutto il servizio prestato anteriormente alla data di nomina in ruolo è riconosciuto valido. Qualora la relativa paga risulta inferiore al trattamento economico già in godimento anteriormente alla nomina in ruolo, per paga e altri assegni corrispondenti a quelli conglobati nella paga degli operai dello Stato, la differenza è conservata a titolo di *assegno ad personam* riassorbibile con i miglioramenti economici di carattere generale nella misura di un terzo per ciascun aumento.

Art. 54.

Servizio non di ruolo ai fini dell'indennità

Il periodo di servizio non di ruolo, prestato dagli operai anteriormente alla loro iscrizione, in ruolo, è computato ai fini della liquidazione della indennità, di cui al precedente art. 49.

Art. 55.

Per ogni altra disposizione non contemplata nel presente regolamento, si osserveranno, da parte dell'Ente e da parte del personale salariato dipendente, le vigenti disposizioni di legge concernenti i salariati delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 56.

Applicabilità

Le disposizioni del presente regolamento operano dalla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 1961, n. 90, salvo le diverse decorrenze previste dalle leggi n. 180 del 19 aprile 1962 e n. 20 del 28 gennaio 1963, per l'attribuzione degli assegni giornaliero e temporaneo, istituiti con le leggi medesime.

Visto, *il Ministro per le partecipazioni statali*
Bo

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
SARAGAT

Visto, *il Ministro per l'industria e commercio*
MEDICI

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

TABELLA I

Capi operai: (Coefficiente 193)

Operai che sovraintendono alle lavorazioni cui sono assegnati, disponendo l'appropriato impiego degli operai, del materiale e delle attrezzature relative:

1ª *Categoria*: *Specializzati* (Coefficiente 167)

Operai addetti a mansioni per le quali è richiesto il più elevato grado di perfezionamento nella qualifica professionale di mestiere;

2ª *Categoria*: *Qualificati* (Coefficiente 157)

Operai addetti a mansioni che richiedono una specifica capacità nella qualifica professionale di mestiere;

3ª *Categoria*: *Comuni* (Coefficiente 151)

Operai addetti a mansioni che richiedono una normale capacità nella qualifica professionale di mestiere;

4ª *Categoria*: *Manovali* (Coefficiente 148)

Operai che compiano lavori prevalentemente di trasporto di materiali o di pulizia o lavori per i quali non è richiesta alcuna capacità specifica.

Visto, *il Ministro per le partecipazioni statali*
Bo

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
SARAGAT

Visto, *il Ministro per l'industria e commercio*
MEDICI

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

TABELLA II

Tabella di organico dei salariati dell'Ente autonomo « Mostra d'Oltremare e del Lavoro Italiano nel Mondo »

SERVIZI	Capi operai e sorveglianti	1ª Cat.	2ª Cat.	3ª Cat.	4ª Cat.	TOTALE
Servizi tecnici di manutenzione	2 (1)	2 (2)	15 (3)	13 (4)	—	32
Servizi parchi e giardini	1 (5)	2 (6)	6 (7)	5 (7)	—	14
Servizi di vigilanza .	2 (8)	2 (9)	5 (10)	20 (10)	—	29
Servizi vari (pulizia, magazzini, spedizioni)	—	—	3 (11)	3 (4)	5 (12)	11
Totale . . .	5	6	29	41	5	86

(1) Capo operaio idraulico - Capo operaio elettricista.
(2) Elettromeccanico - Radiotecnico;
(3) Elettricisti - Idraulici - Muratori - Fabbri - Falegnami - Pittori.
(4) Manovali specializzati.
(5) Sorveglianti di lavori agricoli.
(6) Giardiniere diplomato - Vivaisti.
(7) Giardinieri.
(8) Capi turno vigilanza.
(9) Addetti ai servizi di vigilanza.
(10) Guardiani.
(11) Conducenti di automezzo - Addettti ai servizi postali o di spedizione.
(12) Addetti a lavori prevalentemente di pulizia - Operai.

Visto, *il Ministro per le partecipazioni statali*
Bo

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
SARAGAT

Visto, *il Ministro per l'industria e commercio*
MEDICI

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

TABELLA III

Trattamento economico

GRUPPI E CATEGORIE	Coefficiente	Paga lorda iniziale - Annua	Paga lorda iniziale - Giornaliera
Capi Operai	193	579.000	1.855,77
Prima Categoria	167	501.000	1.605,77
Seconda Categoria . . .	157	471.000	1.509,62
Terza Categoria	151	453.000	1.451,92
Quarta Categoria . .	148	444.000	1.423,08

Le paghe sono quelle relative alla tabella II per le competenze dovute agli operai dello Stato di ruolo dal 1° aprile 1961 in applicazione della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Indennità integrativa speciale

di cui alla legge 27 maggio 1963, n. 324

Nella misura in vigore dal 1° luglio 1963:

L. 6.800 mensile lorda - L. 261,54 giornaliera lorda.

Assegno giornaliero

di cui alla legge 19 aprile 1962, n. 180, in decorrenza dal 1° gennaio 1962.

GRUPPI E CATEGORIE	Coefficiente	Importo giornaliero lordo
Capi Operai	193	520
Prima Categoria (specializzati)	167	450
Seconda Categoria (qualificati)	157	425
Terza Categoria (comuni)	151	410
Quarta Categoria (manovali)	148	400

Visto, *il Ministro per le partecipazioni statali*
Bo

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
SARAGAT

Visto, *il Ministro per l'industria e commercio*
MEDICI

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

(2624)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1964.
Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1963, registro n. 28 Finanze, foglio n. 13);

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 19 dicembre 1963;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, comma secondo, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di temporanea importazione, prorogate per ultimo con il decreto ministeriale 9 luglio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 16 settembre 1963:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Acquaviti di vino, per la preparazione di vini marsala prodotti nella zona delimitata dalla legge 4 novembre 1950, n. 1069 (con validità fino al 2 febbraio 1964)	3 febbraio 1964	2 agosto 1964
2. Anelli e pattini reggispinta in grafite, per essere montati su autovetture (con validità fino al 26 febbraio 1964)	27 febbraio 1964	26 agosto 1964
3. Bozzoli doppi, bozzoli scarti e bozzoli realini, per essere trasformati in filati di doppio e riesportati sotto forma di filati di doppio e di tessuti di filati di doppio (con validità fino al 26 febbraio 1964)	27 febbraio 1964	26 agosto 1964
4. Carbone coke, per essere impiegato quale elemento costitutivo nella fabbricazione di carburo di calcio e di calciocianamide (con validità fino al 10 febbraio 1964)	11 febbraio 1964	10 agosto 1964
5. Carta di pura cellulosa, per il rivestimento di cavi elettrici e di conduttori elettrici (con validità fino all'11 febbraio 1964)	12 febbraio 1964	11 agosto 1964
6. Cartoncino pressato, per la fabbricazione di carte da giuoco (con validità fino al 10 febbraio 1964)	11 febbraio 1964	10 agosto 1964
7. Cascami di seta, per essere macerati, pettinati e/o filati (con validità fino al 26 febbraio 1964)	27 febbraio 1964	26 agosto 1964
8. Cloruro di etilene, per la produzione di etilfluido miscela al piombo tetraetile (con validità fino al 29 febbraio 1964)	1 marzo 1964	31 agosto 1964
9. Eptano (solvente), per essere impiegato nella fabbricazione di coperture, camere d'aria ed articoli vari di gomma (con validità fino al 10 febbraio 1964)	11 febbraio 1964	10 agosto 1964
10. Etere solforico, per la produzione di polvere di lancio della nitrocellulosa da riesportare anche se contenuta in munizioni (con validità fino al 2 febbraio 1964)	3 febbraio 1964	2 agosto 1964
11. Fibre sintetiche e/o artificiali per essere sottoposte a pettinatura (con validità fino all'8 febbraio 1964)	9 febbraio 1964	8 agosto 1964
12. Filati di lana mohair, per la fabbricazione di tessuti (con validità fino al 29 febbraio 1964)	1 marzo 1964	31 agosto 1964
13. Funghi secchi, per essere selezionati, sterilizzati e confezionati (con validità fino al 29 febbraio 1964)	1 marzo 1964	31 agosto 1964
14. Ghisa in pani, ferro-cromo e nichelio in pani, gocce e bricchette, per la fabbricazione di lamiere e nastri di acciaio speciale (con validità fino al 9 febbraio 1964)	10 febbraio 1964	9 agosto 1964
15. Lavori di materie plastiche (pagliette), per la fabbricazione e decorazione di berretti, borse ed altri articoli da esportare (con validità fino al 17 febbraio 1964)	18 febbraio 1964	17 agosto 1964

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
16. Macchine ed apparecchi, per essere sottoposti a lavorazione di trasformazione e modificazione (con validità fino al 27 febbraio 1964)	28 febbraio 1964	27 agosto 1964
17. Pelli grezze, non buone da pellicceria, per essere groppponate, per essere conciate e per essere conciate e rifinite e quindi riesportate anche in forma di groppponi o di frassame (con validità fino al 3 febbraio 1964)	4 febbraio 1964	3 agosto 1964
18. Polvere di zinco, per la fabbricazione di litopone (con validità fino al 10 febbraio 1964)	11 febbraio 1964	10 agosto 1964
19. Radici di liquirizia, per la produzione di estratti di liquirizia in pani, in biglie ed in polvere, nonchè di pastigliati (con validità fino al 17 febbraio 1964)	18 febbraio 1964	17 agosto 1964
20. Rhum, per l'aromatizzazione dei vini marsala speciali previsti dalla legge 4 novembre 1950, n. 1069 (con validità fino al 2 febbraio 1964)	3 febbraio 1964	2 agosto 1964
21. Seta tratta greggia, bianca o gialla, e seta toussah, per la produzione di tessuti, calze, veli da buratti, manufatti, oggetti cuciti, confezionati, ecc. (con validità fino al 26 febbraio 1964)	27 febbraio 1964	26 agosto 1964
22. Sughero naturale grezzo di spessore superiore ai mm. 30, per essere impiegato nella fabbricazione di turaccioli per l'imbottigliamento di vini, vermouth e liquori di esportazione, o nella fabbricazione di turaccioli destinati direttamente all'esportazione (con validità fino al 27 febbraio 1964)	28 febbraio 1964	27 agosto 1964
23. Tessuti gommati, per la fabbricazione di guarnizioni per carde (scardassi) (con validità fino al 2 febbraio 1964)	3 febbraio 1964	2 agosto 1964
24. Tricloro-etanolo, triton, oroton, per la produzione di insetticidi (con validità fino al 25 febbraio 1964)	26 febbraio 1964	25 agosto 1964
25. Tubi flessibili di cartone fortemente pressato, ondulato ed impregnato di sostanze bituminose, per mandata d'aria di riscaldamento nell'interno di autoveicoli in esportazione (con validità fino al 29 febbraio 1964)	1 marzo 1964	31 agosto 1964
26. Vetri da occhialeria e da ottica, greggi, per essere lavorati e riesportati su montature di occhiali da protezione e da sole (con validità fino al 10 febbraio 1964)	11 febbraio 1964	10 agosto 1964

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1964

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1964
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 316. — BAJOCCHI

(2705)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1964.

Revoca dell'autorizzazione concessa al Consorzio agrario provinciale di Padova per l'esercizio delle succursali del Magazzino generale, site in Monselice e in Piazzola.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1949, con il quale il Consorzio agrario provinciale di Padova è stato autorizzato ad istituire ed esercitare un Magazzino generale per il deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate, con sede principale in Padova e succursali in varie località della provincia di Padova;

Viste le dichiarazioni in data 21 gennaio 1964, con le quali il predetto Consorzio rinuncia all'esercizio delle succursali di Monselice e di Piazzola, di cui al citato decreto 3 agosto 1949;

Visto il parere favorevole espresso dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Padova in data 27 gennaio 1964;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione concessa al Consorzio agrario provinciale di Padova per l'esercizio delle succursali del Magazzino generale site in Monselice e Piazzola di cui al decreto ministeriale 3 agosto 1949.

La Camera di commercio, industria ed agricoltura di Padova è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 marzo 1964

p. *Il Ministro*: DE' COCCI

(2785)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1964.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Latina.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126, e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione in data 21 febbraio 1962, numero 4 BC, con la quale l'Amministrazione provinciale di Latina ha chiesto la classificazione a provinciale della strada: « Trasversale » che, con inizio da Castel Traiano sulla strada provinciale Borgo San Michele - Pontinia, termina alla strada provinciale Migliara n. 41, intersecando, a metà percorso, la Strada statale n. 156 dei monti Lepini (km. 6,100);

Visto il voto 10 gennaio 1964, n. 71, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola ha i requisiti voluti dall'art. 4 della citata legge 126;

Ritenuto che la suddetta strada può pertanto essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126 e della legge 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada « Trasversale » che inizia da Castel Traiano sulla strada provinciale Borgo San Michele - Pontinia e termina alla strada provinciale n. 41, intersecando a metà percorso la Strada statale n. 156 dei monti Lepini (km. 6,100).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 marzo 1964

Il Ministro: PIERACCINI

(2848)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1964.

Classificazione tra le provinciali di tre strade in provincia di Latina.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126 e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera in data 29 luglio 1963, n. 15/BC, con la quale l'Amministrazione provinciale di Latina ha chiesto la classificazione a provinciale delle strade:

1) « Fanfara » dalla strada provinciale Ninfina alla periferia di Sezze;

2) « Variante » dalla periferia di Sezze alla strada provinciale Roccheggiana;

3) « Accesso Teatro Sacro di Sezze » dalla periferia di Sezze all'ingresso del Teatro Sacro di Sezze, della estesa complessiva di Km. 3,413;

Visto il voto 10 gennaio 1964, n. 70, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che le strade in parola hanno i requisiti voluti dall'art. 4 della citata legge 126;

Ritenuto che le suddette strade possono pertanto essere classificate provinciali ai sensi dell'art. 5 della legge 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126 e della legge 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le seguenti strade:

1) « Fanfara » dalla strada provinciale Ninfina alla periferia di Sezze;

2) « Variante » dalla periferia di Sezze alla strada provinciale Roccheggiana;

3) « Accesso Teatro Sacro di Sezze » dalla periferia di Sezze all'ingresso del Teatro Sacro di Sezze; dell'estesa complessiva di Km. 3,413.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 marzo 1964

Il Ministro: PIERACCINI

(2847)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1964.

Approvazione di alcuni tassi di premio, relativi a tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, presentati dalla « Società Cattolica di Assicurazione », con sede in Verona.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società Cattolica di Assicurazioni, con sede in Verona, intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio non compresi in tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, i tassi di premio non compresi nelle seguenti tariffe di assicurazioni sulla vita, approvate con decreto ministeriale del 7 marzo 1962, presentati dalla « Società Cattolica di Assicurazioni », con sede in Verona:

Cat. D (M - F) - Tariffa relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia immediata pagabile finchè è in vita l'assicurato;

Cat. I - Tariffa relativa all'assicurazione su due teste, a premio unico, di una rendita immediata pagabile fino al primo decesso.

Roma, addì 14 marzo 1964

p. *Il Ministro*: DE' COCCI

(2901)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 10 marzo 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Alexander Bertram Brodie, Console generale del Canadà a Milano.

(2786)

In data 10 marzo 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Mario Agusta, Vice console onorario di Bolivia a Milano.

(2856)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Floresta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1964, il comune di Floresta (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.040.797, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2878)

Autorizzazione al comune di Livorno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1964, il comune di Livorno, viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.675.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2805)

Autorizzazione al comune di Palo del Colle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1964, il comune di Palo del Colle (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 170.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2843)

Autorizzazione al comune di Roccaromana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1964, il comune di Roccaromana (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.702.210, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2844)

Autorizzazione al comune di Parrano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1964, il comune di Parrano (Terni), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.320.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2845)

Avvisi di rettifica

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1963, il comune di Bergeggi (Savona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.573.895, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 3312 della *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 21 giugno 1963.

(2841)

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1964, il comune di Contessa Entellina (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.824.714, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 843 della *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 24 febbraio 1964.

(2879)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua oligo-minerale denominata « Fonte del Camoscio »

Con decreto n. 813 del 18 marzo 1964 il signor Axerio Giulio Alberto, domiciliato a Rima San Giuseppe (Vercelli), è autorizzato a smerciare, in bottiglie, l'acqua oligo-minerale denominata « Fonte del Camoscio » che sgorga nel territorio di Rima San Giuseppe (Vercelli).

L'acqua minerale verrà imbottigliata in recipienti di vetro verde del tipo comunemente usato per le acque minerali e della capacità di un litro, mezzo litro, ed un quarto di litro, contrassegnate da una etichetta rettangolare delle dimensioni di cm. 17 × cm. 12.

L'etichetta stampata su carta a fondo azzurro in tre riquadri.

Nel riquadro centrale è raffigurato un camoscio e si legge dall'alto in basso: « Acqua oligo-minerale » Sorgente del (in caratteri neri) - Camoscio - (in caratteri rossi) di Rima Valsesia (Vercelli) a 1417 m.s.m. (in caratteri neri) - leggerissima - residuo fisso a 180° gr. 0,0504 (in caratteri rossi) - Diuretica - ottima acqua da tavola (in caratteri neri). Nel riquadro laterale di destra sono riportati i dati relativi alle costanti chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro di acqua secondo l'analisi eseguita dal prof. Giuseppe Bragagnolo dell'Istituto di farmacologia della Università di Pavia.

Inferiormente la frase: « addizionata di gas acido-carbonico » e le indicazioni cliniche.

In fondo la frase: « Soggiorno di Cura in Rima Valsesia (Vercelli) n. 1417 ».

Nel riquadro di sinistra è riportato in alto il giudizio di purezza batteriologica dell'acqua formulato dal prof. Luigi Checcacci, direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di Pavia ed in basso le proprietà terapeutiche dell'acqua studiate dal prof. Pietro Mascherpa, direttore dell'Istituto di farmacologia e terapia sperimentale dell'Università di Pavia.

Sul margine inferiore sono riportati gli estremi del presente decreto.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto

L'acqua minerale verrà addotta dalla sorgente allo stabilimento di imbottigliamento mediante apposita tubazione in acciaio inossidabile, opportunamente isolata e protetta, della lunghezza di m. 120, e sarà imbottigliata con l'aggiunta di gas acido-carbonico.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi corona in modo da evitare alterazioni o sostituzioni dell'acqua minerale.

La zona di protezione della sorgente avrà una superficie di 1200 mq. e sarà delimitata ad est dal torrente Sermenza; la medesima verrà recintata e tenuta a prato naturale con alberi.

(2885)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 gennaio 1964, registrato alla Corte dei conti in data 4 marzo 1964, registro n. 7, foglio n. 49, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto dalla Società Esso Standard Italiana, con sede in Genova, via Assarotti n. 40, avverso le delibere n. 65 in data 13 maggio 1961 e n. 90 in data 1° luglio 1961 del Consiglio comunale di Luino, con le quali è stata disposta la revoca delle concessioni di suolo pubblico per tutti i distributori di carburante esistenti nella zona del centro urbano compresa tra la ferrovia e il lago Maggiore, e avverso la successiva ordinanza n. 7518 in data 18 agosto 1961 del sindaco di Luino, con la quale è stata revocata, a decorrere dal 30 giugno 1963, la concessione di suolo pubblico rilasciata all'anzidetta Società Esso Standard per l'impianto di distributori di carburante sito in detto Comune, piazza della Libertà.

(2861)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 gennaio 1964, registrato alla Corte dei conti in data 29 febbraio 1964, registro n. 6, foglio n. 265, è stato respinto il ricorso prodotto dal comune di Frascati avverso il decreto in data 11 novembre 1958, n. 16679, con il quale il prefetto di Roma ha autorizzato la Società S.P.I.C.A., con sede in Roma, via Tuscolana, 391, ad installare un impianto per la distribuzione automatica di carburante lungo la strada provinciale Tuscolana, km. 19 + 300.

(2862)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica, dato a Roma il 29 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1963, registro n. 71 Pubblica istruzione, foglio n. 392, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal prof. Picciolo Amedeo, avverso la decisione, in data 7 dicembre 1954, della Commissione dei ricorsi istituita presso il Provveditorato agli studi di Lecce, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1276, con la quale veniva revocata la supplenza per l'insegnamento di ragioneria, computisteria e tecnica commerciale, conferita al predetto dal preside dell'Istituto tecnico di Maglie.

(2883)

Con decreto del Presidente della Repubblica, dato a Roma il 7 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1963, registro n. 81 Pubblica istruzione, foglio n. 397, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dalla dottoressa Braida Mellano Maria avverso il punteggio attribuitole dal provveditore agli studi di Udine nella graduatoria degli aspiranti non abilitati all'insegnamento nelle scuole secondare, per l'anno scolastico 1958-59.

(2884)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 60

Corso dei cambi del 26 marzo 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,85	624,82	624,93	624,90	624,85	524,85	624,90	624,90	624,85	624,85
$ Can.	578,23	578,05	578 —	577,85	577,25	578,15	577,97	575 —	578,20	578 —
Fr. Sv.	144,83	144,38	144,37	144,40	144,45	144,40	144,38	144,42	144,42	144,40
Kr. D.	90,60	90,60	90,635	90,65	90,50	90,60	90,63	90,45	90,60	90,60
Kr. N.	87,35	87,37	87,40	87,44	87,40	87,38	87,40	87,02	87,37	87,35
Kr. Sv.	121,38	121,49	121,50	121,54	121,50	121,46	121,495	121,22	121,46	121,45
Fol.	173,41	173,37	173,395	173,385	173,40	173,39	173,395	173,32	173,39	173,40
Fr. B.	12,55	12,545	12,55	12,5475	12,5425	12,55	12,546	12,49	12,54	12,55
Franco francese	127,54	127,53	127,545	127,535	127,54	127,52	127,535	127,50	127,52	127,53
Lst	1748,69	1748,50	1748,75	1748,525	1748,25	1748,45	1748,375	1749,65	1748,50	1748,50
Dm. occ.	157,21	157,18	157,22	157,24	157,20	157,18	157,20	157,15	157,19	157,20
Scell. Austr.	24,17	24,19	24,19	24,2025	24,15	24,19	24,1945	24,17	24,19	24,20
Escudo Port.	21,80	21,80	21,80	21,80	21,90	21,80	21,805	21,75	21,80	21,80

Media dei titoli del 26 marzo 1964

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	108,425
Redimibile 3,50 % 1934	94,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	80,65
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,975
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	90,325
Id. 5 % (Città di Trieste)	90,75
Id. 5 % (Beni Esteri)	91,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	98,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	98,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	98,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	98,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,125
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	97,90

Il Contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 marzo 1964

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,90
1 Dollaro canadese	577,91
1 Franco svizzero	144,39
1 Corona danese	90,64
1 Corona norvegese	87,42
1 Corona svedese	121,517
1 Fiorino olandese	173,39
1 Franco belga	12,547
1 Franco francese	127,535
1 Lira sterlina	1748,45
1 Marco germanico	157,22
1 Scellino austriaco	24,198
1 Escudo Port.	21,802

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di cinque società cooperative della provincia di L'Aquila

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 9 marzo 1964 le sottoelencate società cooperative sono state sciolte ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di commissario liquidatore:

1) Società cooperativa edilizia « L'Abitazione », con sede in L'Aquila, costituita per rogito Trecco in data 9 ottobre 1954, repertorio n. 3688/931;

2) Società cooperativa edilizia « Civitas », con sede in L'Aquila, costituita per rogito Trecco in data 12 aprile 1954, repertorio n. 2474;

3) Società cooperativa edilizia « Tesoro », con sede in L'Aquila, costituita per rogito Trecco in data 24 aprile 1957, repertorio n. 12082/2157;

4) Società cooperativa edilizia « Sicoli », con sede in Goriano Sicoli (L'Aquila), costituita per rogito Pettinelli in data 5 dicembre 1953, repertorio n. 4574;

5) Società cooperativa edilizia « Impiegati dello Stato », con sede in Sulmona (L'Aquila), costituita per rogito Pettinelli in data 29 agosto 1951, repertorio n. 3030/A.

(2818)

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « Luigi Corazzin », con sede in Trentola Ducenta (Caserta).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 marzo 1964 la Società cooperativa di produzione e lavoro « Luigi Corazzin », con sede in Trentola Ducenta (Caserta), costituita per rogito Farinaro in data 27 ottobre 1949, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Luciano De Gennaro.

(2882)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda presentata dal sig. Spazzapan Bogomiro, nato a Merna il 16 gennaio 1922 e residente a Gorizia in via San Giusto n. 11, intesa ad ottenere, a nome e nell'interesse dei propri figli minorenni, la riduzione del loro cognome nella forma italiana, analogamente a quanto già disposto nei suoi confronti con decreto prefettizio n. 50/288/1 del 23 dicembre 1932;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Ai seguenti membri della famiglia del richiedente:

1) Spacapan Bernardo, figlio di Spazzapan Bogomiro e della Hladnik Angela, nato a Buenos Ayres (Argentina) il 7 agosto 1949;

2) Spacapan Pietro, figlio dei suindicati, nato a Buenos Ayres (Argentina) il 7 febbraio 1951;

3) Spacapan Federico, figlio dei suindicati, nato Lanus (Argentina) il 20 novembre 1953,

è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Spacapan » in « Spazzapan ».

Gorizia, addì 9 marzo 1964

Il prefetto: PRINCIVALLE

(2816)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei del concorso a quattro posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dell'Amministrazione centrale del Ministero di grazia e giustizia, indetto con decreto ministeriale 28 febbraio 1961.

Agli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 7 del 15 aprile 1964 pubblica il decreto 20 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo successivo, che approva la graduatoria dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da un esame teorico-pratico per l'accertamento della idoneità tecnica, a quattro posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dell'Amministrazione centrale del Ministero di grazia e giustizia, indetto con decreto ministeriale 28 febbraio 1961.

(2870)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE (A.N.A.S.)

Concorso per esami a due posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto della Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'A.N.A.S.;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a due posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio:

maturità classica;
maturità scientifica;
abilitazione magistrale.

Sono ammessi a partecipare al concorso, ai sensi dell'articolo 173 del testo unico n. 3, su citato, anche gli impiegati delle carriere esecutive dell'Amministrazione statale che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano alla data di pubblicazione del presente decreto qualifica non inferiore a quella di archivista, e siano muniti del diploma di istruzione secondaria di I grado.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 possibilmente dattiloscritte e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire direttamente alla Direzione generale dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade, via Monzambano, 10, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità nel seguente ordine:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

d) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio posseduto, l'Istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio attuale, nonchè i precedenti nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno;

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni;

m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

I candidati dovranno inoltre esplicitamente dichiarare che in caso di nomina accetteranno, senza riserva alcuna, di raggiungere qualsiasi residenza loro assegnata essendo a conoscenza che in caso contrario verranno per legge dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Coloro che hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età dovranno inoltre dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli di cui al successivo articolo 4 punto 6.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Art. 4.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) essere cittadino italiano;

2) aver tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui al precedente articolo 2;

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) aver compiuto 18 anni di età e non oltrepassato i 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di dipendente statale di ruolo ordinario o di ruolo aggiunto, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di 32 anni è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

II) I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) I suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) Il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a cinquantacinque anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra o per servizio, o mutilato ed invalido per la lotta di liberazione o di invalido o mutilato civile per fatto di guerra o fatti di Mogadiscio, mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare e abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947 n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a quarant'anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 3 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 6.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 7.

L'Amministrazione si riserva di provvedere di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto del Ministro.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e di una orale sulle materie di cui al programma di esame.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte almeno 15 giorni prima dello inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà comunicata la relativa ammissione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà data ai medesimi non meno di 20 giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco verrà affisso nello stesso giorno all'albo della Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

Per sostenere le prove scritte i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti:

a) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

b) passaporto;

c) patente di guida;

d) tessera postale;

e) porto d'armi;

f) carta d'identità;

g) fotografia applicata su carta bollata da L. 200, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

La fotografia deve essere di data recente e gli altri documenti nei termini di validità.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto fra gli impiegati dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a ispettore generale, e da altri quattro membri, due dei quali professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e due impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione, con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 11.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, dovranno far pervenire alla Direzione Generale dell'A.N.A.S. entro 30 giorni dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dalla Direzione Generale medesima, i documenti che ritengano necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina di cui intendano avvalersi.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e categorie assimilate dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918 la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa numero 60 del Giornale militare 1922 in carta bollata da lire 200. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 200 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani, il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di avere appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 200;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 200;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, 19 marzo 1948, n. 241 e alla legge 23 febbraio 1952, n. 93 a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa di cui alla circolare numero 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/00-6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento, apposita attestazione in carta bollata da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per fatti di armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati e gli invalidi di servizio, il libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del libretto medesimo oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (modello 69-ter);

h) gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione ovvero nella lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra nonchè i figli dei cittadini irreperibili in seguito ad eventi di guerra, un certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra;

i) i figli dei mutilati e degli invalidi per la guerra 1915-1918 e per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione ovvero per la lotta di liberazione ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra, la dichiarazione modello 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile;

l) gli orfani dei caduti per servizio, il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, numero 142, oppure, in mancanza, una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa Orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, una attestazione del Prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 200;

o) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 200;

p) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione

razziale, copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in bollo da L. 200;

r) i coniugati e i vedovi con prole, lo stato di famiglia su carta bollata da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 13.

La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione esaminatrice ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata previo accertamento della regolarità del procedimento con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati dalla Direzione Generale dell'A.N.A.S. a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da lire 200, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

3) diploma originale o copia autenticata notarile su carta da bollo da L. 200, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente articolo 2, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

4) certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in una delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione:

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta bollata da L. 200, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra ovvero per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire su carta bollata da L. 200, una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella b) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 14.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6) del precedente articolo 13 e alla lettera r) dell'art. 12 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma dello stesso articolo 13.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Art. 15.

Dei documenti che saranno pervenuti alla Direzione Generale dell'A.N.A.S. dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Art. 16.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 17.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'Amministrazione di cui agli articoli 3 e 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 18.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'articolo 14 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato dal Ministro.

In tale caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 19.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno pari al dodicesimo dello stipendio annuo iniziale stabilito dalle vigenti disposizioni per il personale della carriera di concetto.

Art. 20.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 21.

Programma di esame

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1) nozioni di diritto privato e amministrativo;

2) principi di economia politica e scienza delle finanze;

3) nozioni di contabilità generale ed amministrazione del patrimonio dello Stato.

Sono oggetto della prova orale oltre le materie delle prove scritte, anche le seguenti:

1) nozioni di diritto costituzionale;

2) nozioni generali sui servizi dell'Amministrazione dei lavori pubblici e dell'A.N.A.S.;

3) nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 6 febbraio 1964

Il Ministro: Pieraccini

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1964
Registro n. 2, foglio n. 200

Alla Direzione Generale dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade - via Monzambano, 10 — ROMA

...l... sottoscritt.., (cognome e nome) . . . . chiede di essere ammess... a partecipare al concorso per esami a due posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.).

A tal fine sotto la propria personale responsabilità dichiara:

a) di essere nat... a . . il . . .,

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere iscritt... nelle liste lettorali del Comune di . . (oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

d) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (indicare quando del caso le eventuali condanne penali riportate);

e) di essere in possesso del titolo di studio di . . rilasciato dall'Istituto . . di nell'anno scolastico . .,

f) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente . .,

g) di essere residente a . . via . (indicare i precedenti indirizzi nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno);

h) l'indirizzo cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni e il seguente . .,

i) di non aver prestato servizio come impiegat... presso pubbliche Amministrazioni (oppure indicare le Amministrazioni pubbliche presso le quali il candidato ha eventualmente prestato servizio e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego qualora questo fosse cessato).

Dichiara inoltre di raggiungere, in caso di nomina, senza riserva alcuna, qualsiasi residenza che le verra assegnata.

Con osservanza

. li . . . . .

. . . .
(firma)

Autentica della firma.

(2463)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sedi di esami per le prove orali della sessione speciale per l'abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, ai sensi dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 357.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista l'ordinanza ministeriale del 20 dicembre 1963, con la quale è stata indetta la sessione speciale degli esami per l'abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica negli istituti e nelle scuole d'istruzione secondaria, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1964, n. 4;

Decreta:

Per lo svolgimento delle prove orali, previste per i candidati che superino l'ispezione, vengono istituite le sedi di Ancona, Cagliari, Catania, Bari, Bologna, Firenze, Napoli, Roma, Torino e Verona, secondo il seguente raggruppamento:

Ancona: Ancona, Ascoli Piceno, Campobasso, Chieti, Macerata, Pesaro, Pescara, Teramo;

Bari: Avellino, Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Matera, Potenza, Taranto;

Bologna: Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo, Venezia;

Cagliari: Cagliari, Nuoro, Sassari;

Catania: Agrigento, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Cosenza, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani;

Firenze: Arezzo, Firenze, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Perugia, Pisa, Pistoia, Siena;

Napoli: Caserta, Napoli, Salerno;

Roma: Benevento, Frosinone, L'Aquila, Latina, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Terni, Viterbo;

Torino: Alessandria, Aosta, Asti, Como, Cuneo, Genova, Imperia, La Spezia, Livorno, Milano, Novara, Savona, Torino, Varese, Vercelli;

Verona: Belluno, Bergamo, Bolzano, Brescia, Cremona, Gorizia, Mantova, Padova, Pavia, Sondrio, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Verona, Vicenza.

Gli elenchi dei candidati ammessi al colloquio devono essere trasmessi subito dopo la conclusione delle ispezioni dai Provveditorati agli studi che hanno disposto l'ispezione ai competenti Provveditorati agli studi, sedi delle prove orali, e alla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Ufficio concorsi scuole medie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Roma, addì 21 marzo 1964

Il Ministro: GUI

(2895)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quaranta posti di vice perito nucleare in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto per l'energia nucleare.

Le prove scritte del concorso per esami a quaranta posti di vice perito nucleare in prova, nel personale tecnico della carriera di concetto per l'energia nucleare, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 244 del 16 settembre 1963, avranno luogo presso l'Accademia navale, viale Italia n. 92, Livorno, nei giorni 15 e 16 aprile 1964, con inizio alle ore 8.

(2892)

Diario delle prove scritte e grafica del concorso per esami a venticinque posti di vice perito tecnico disegnatore in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina militare.

Le prove scritte e grafica del concorso per esami a venticinque posti di vice perito tecnico disegnatore in prova, nel personale della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina militare, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 240 dell'11 settembre 1963, avranno luogo presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma, nei giorni 27, 28, 29 e 30 aprile 1964, con inizio alle ore 8.

(2893)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario della prova pratica del concorso ad un posto di ramaio nel ruolo degli operai permanenti del Magazzino centrale del materiale delle imposte di fabbricazione, indetto con decreto ministeriale 18 agosto 1961.

La prova pratica del concorso ad un posto di ramaio nel ruolo degli operai permanenti del Magazzino centrale del materiale delle imposte di fabbricazione, indetto con decreto ministeriale 18 agosto 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 26 febbraio 1962, avrà luogo in Roma, presso il Magazzino centrale del materiale delle imposte di fabbricazione, sito in via del Commercio n. 27, alle ore 8 dei giorni 16 e 17 aprile 1964.

(2956)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Avviso di rettifica

La data del decreto relativo al concorso per esami a sette posti di vice cancelliere nel ruolo della carriera di concetto del Ministero della difesa-Esercito, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 marzo 1964, n. 62, deve intendersi rettificata in quella del 14 novembre 1963.

(2952)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MANTOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Mantova

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 1763 e n. 3121 del 29 marzo e 22 giugno 1963, con i quali sono stati indetti pubblici concorsi per titoli ed esami per il conferimento delle condotte mediche vacanti nella provincia di Mantova al 30 novembre 1962;

Vista la graduatoria dei partecipanti al concorso predetto, rassegnata dalla Commissione giudicatrice a conclusione delle operazioni di competenza;

Ritenuta la legittimità delle operazioni;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei al concorso di cui in premessa:

1. Bianchi Marco	punti	55,101	su 100
2. Bruschi Giulio	»	51,934	»
3. Ruggerini Virginia	»	49,056	»
4. Brigoni Pietro	»	48,609	»
5. Raisi Fioravante	»	46,434	»
6. Luppi Remigio	»	46,212	»
7. Biancardi Aldo	»	46,180	»
8. Bottura Tiziano	»	45,896	»
9. Servi Sante	»	44,136	»
10. Magri Luigi	»	44,007	»
11. Zambelli Sergio	»	43,478	»
12. Bozzini Giorgio	»	43,312	»
13. Bedulli Bruno	»	43,208	»
14. Salandini Dante	»	42,983	»
15. Negrelli Zeno	»	42,874	»
16. Pata Pasquale	»	42,672	»
17. Pozzetti Erio	»	42,364	»
18. Perconti Renato	»	42,040	»
19. Rossi Carlo Alberto	»	41,565	»
20. Guidotti Guido	»	40,896	»
21. Martani Bruno	»	40,227	»
22. Cerchiari Gianfranco	»	40,166	»
23. Biserni Sante	»	39,767	»
24. Favagrossa Raffaele	»	38,397	»
25. Bonetti Gianfranco	»	38,000	»
26. Tonelli Gianfranco	»	37,840	»
27. Palumbo Ugo	»	37,829	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e del Comune interessato.

Mantova, addì 12 febbraio 1964

Il medico provinciale: SUSANNA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 12 febbraio 1964, n. 4882, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Mantova alla data del 30 novembre 1962;

Viste le preferenze in ordine alle sedi, espresse nelle domande da parte dei concorrenti risultati vincitori delle condotte;

Rilevato che il dott. Bianchi Marco, primo classificato, ha indicato nella domanda in data 11 settembre 1963 quale prima condotta in ordine di preferenza quella di Mantova « Valletta Paiolo », con la quale denominazione non si identifica alcuna delle sedi di condotta di cui al bando in data 20 giugno 1963, n. 3123, bensì eventualmente altra diversa condotta del predetto Comune, non compresa fra quelle messe a concorso;

Considerato che per il predetto motivo della riferita preferenza non può tenersi conto, per cui l'assegnazione in favore del primo classificato deve avvenire tenendo conto, nell'ordine, della indicazione della successiva sede prescelta;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti concorrenti sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Bianchi Marco: Guidozzolo;
2) Bruschi Giulio: (1ª condotta) Mantova;
3) Ruggerini Virginia: (4ª condotta) Mantova;
4) Brigoni Pietro: Pieve di Coriano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Mantova, addì 11 marzo 1964

Il medico provinciale: SUSANNA

(2874)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.